

Statuto dell'Associazione ATE - Associazione dei Tecnologi per l'Edilizia

Versione Definitiva Approvata dall'Assemblea nella riunione del 22 Novembre 2021

Art. 1 - Costituzione

E' ri-confermata la costituzione dell'Associazione culturale "**ATE** - Associazione dei Tecnologi dell'Edilizia" che è una libera Associazione, apolitica ed aconfessionale, costituita la prima volta nel 1990.

L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Associazione è regolata dal presente Statuto oltre che dal Titolo II, Capo III, Art. 36 e seguenti, del Codice Civile.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa principale e/o possono essere istituite diverse sedi operative.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione ha scopi culturali e non ha fine di lucro. Promuove lo sviluppo della cultura tecnica ed in particolare:

- sviluppa la collaborazione tra i tecnologi che operano in edilizia, e la collaborazione con le Università;
- promuove la crescita professionale degli Associati e dei tecnici del settore;
- persegue lo sviluppo della tecnologia e delle tecniche edili;
- organizza eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, etc.;
- organizza convegni e seminari rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- istituisce specifici gruppi di studio su argomenti diversi;
- organizza visite tecniche presso cantieri e/o impianti;
- organizza viaggi di studio;
- istituisce Borse di Studio e/o donazioni per la ricerca;
- promuove la pubblicazione di testi e riviste tecniche;
- avanza proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

L'Associazione può inoltre, con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, assumere partecipazioni o interessenze in Associazioni, Enti o Società, costituite o costituenti, aventi relazione con lo scopo sociale.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Viale dei Mille n° 19.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31.12.2036, eventualmente rinnovabile di 15 anni in 15 anni.

Art. 5 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate dai Soci individuali;
- dalle quote sociali versate dai Soci collettivi;
- da qualunque altro provento corrisposto da terzi, destinato a sostegno degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- da proventi di iniziative culturali quali congressi, convegni e corsi promossi dall'Associazione e/o da attività editoriali.

Art. 6 - Soci

I Soci si distinguono in:

- **Soci individuali.** Sono soci individuali i tecnici e gli studiosi, come persone fisiche, interessati alla tecnologia, alla tecnica ed allo sviluppo del settore edilizio;
- **Soci collettivi.** Sono Soci collettivi le Associazioni professionali di categoria e le Associazioni tecniche a scopo culturale, gli Studi Tecnici Associati, le Società di Ingegneria e/o Architettura, i centri di ricerca, Enti, Istituti didattici e/o scientifici, Dipartimenti ed Istituti Universitari;
- **Soci juniores.** Sono Soci juniores gli studenti e gli operatori di discipline tecniche sino al compimento del 30° anno di età;
- **Soci sostenitori.** Sono Soci sostenitori le Aziende imprenditoriali e/o industriali che svolgano attività nel settore delle costruzioni e dell'edilizia in generale o che operano in settori diversi, ma sempre legati al comparto delle costruzioni.
- **Soci Onorari.** Sono Soci onorari coloro che si siano particolarmente distinti nel sostegno all'Associazione, nello studio, nel perfezionamento della tecnologia e della tecnica delle Costruzioni. Questi vengono nominati ogni anno, per l'anno in corso, dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti dei Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come indicato all'Art. 6.

I Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale avranno diritto a:

- accedere alla parte riservata del Sito Web istituzionale per consultare norme e/o atti degli eventi ATE;
- beneficiare ed usufruire del titolo di membro/Socio aderente all'ATE;
- partecipare alle assemblee, con diritto di voto, ed a qualsiasi altro incontro o manifestazione organizzata da ATE;
- partecipare a condizione di favore agli eventi, ai corsi di aggiornamento e/o approfondimento organizzati o promossi da ATE;
- ricevere atti e pubblicazioni dell'Associazione, pagando eventualmente dei contributi di congruaggio, nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- chiedere assistenza per problematiche di progettazione, realizzazione e/o per promuovere incontri, dibattiti su argomenti di comune interesse.

Art. 8 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I Soci devono provvedere al versamento della quota associativa entro il mese di Febbraio dell'anno di associazione e per quelli di nuova iscrizione all'atto di richiesta. La qualifica di Socio vale per un intero anno sociale che, per Statuto, viene stabilito decorrere dal 01 Gennaio al successivo 31 Dicembre, indipendentemente dalla data di iscrizione.

La misura della quota associativa per le varie tipologie dei soci viene proposta dal Consiglio Direttivo e rimane invariata sino a che il CD non decida di modificarla.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, salvo casi particolari valutati dal Collegio dei Probiviri.

Sono esenti dal versamento della quota associativa i Soci Onorari.

Gli associati devono partecipare attivamente ai lavori dell'Associazione e dedicare almeno 3 ore all'anno per lo sviluppo e la diffusione degli obiettivi dell'Associazione e per la promozione dell'attività dell'Associazione e per l'organizzazione di convegni o altri eventi

Gli associati sono inoltre tenuti a non diffondere alcuna notizia riservata sull'attività dell'Associazione e/o personale dei singoli Soci, ad aggiornare il proprio curriculum tecnico (con foto e dati autocertificati) quando richiesti dal Segretario.

Un Socio può essere dichiarato decaduto:

- per motivi deontologici;
- per gravi ragioni morali;
- quando arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Sindaci.

Lo svolgimento delle riunioni di tutti gli Organi Sociali dell'Associazione possono essere organizzati indifferentemente o con la presenza fisica dei soggetti convocati o facendo ricorso a sistemi e/o servizi di videoconferenza da remoto.

Art. 10 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai Soci individuali e dai Soci delle diverse tipologie di cui all'Art. 6 e viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, ogni anno entro il **30 Aprile** per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, del bilancio preventivo e almeno una volta all'anno per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso a tutti gli associati, contenente l'Ordine del Giorno e da spedirsi a mezzo email almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La seconda convocazione dell'Assemblea può essere fissata nello stesso luogo e giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo, o quando almeno il 20% dei soci in regola con la quota annuale ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Può essere inoltre convocata un'Assemblea Straordinaria:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 20% dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Lo svolgimento della riunione per l'Assemblea Generale - così come per tutti gli Organi Sociali dell'Associazione può essere organizzato sia con la presenza fisica dei soggetti convocati che facendo ricorso a sistemi e/o servizi di videoconferenza da remoto.

Le riunioni in remoto devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità che consentano al Presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, ed il regolare svolgimento della riunione e di constatare i risultati delle votazioni.

Ciascuno dei Soci, di cui alle diverse tipologie, in regola con la quota annuale, dispone di un solo voto. I soci Onorari intervengono all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per delega scritta da trasmettere in Segreteria, fino a un massimo di tre soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei membri del Collegio dei Proviviri;
- la nomina dei membri del Collegio dei Sindaci,
- nonché le delibere su argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre all'Assemblea stessa.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Generale, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei Verbali.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

Possono candidarsi e far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola con la quota annuale. Coloro che intendono candidarsi devono far pervenire alla Segreteria, ai fini della consultazione e nei termini stabiliti, la domanda corredata dal proprio Curriculum professionale.

Alle elezioni ogni singolo Socio non può esprimere più di sette preferenze (nomi).

Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) Consiglieri eletti, di cui:

- 5 (cinque) appartenenti ai Soci individuali;
- 1 (uno) appartenente ai Soci collettivi;
- 1 (uno) appartenente ai Soci sostenitori.

Qualora non ci fossero Soci collettivi e/o sostenitori tra i candidati e/o gli eletti, al loro posto saranno eletti i due Soci Individuali che avranno avuto il maggior numero di voti.

Nel caso di rinuncia di un Consigliere eletto, subentra il Socio, del medesimo gruppo, che ha riportato il maggior numero di voti.

Appena eletto, prima della nomina del nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Consigliere più anziano per anzianità associativa.

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti tra i membri eletti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti almeno 4 (quattro) dei membri effettivi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- stabilire e fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- provvedere alla definizione degli obiettivi e delle strategie, alla gestione e allo sviluppo dell'Associazione ed alla pianificazione e supervisione dell'organizzazione dei vari eventi;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- proporre all'Assemblea le modalità di impiego del residuo del bilancio;
- procedere alla redazione ed approvazione di eventuali Regolamenti Interni per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti – di qualsiasi tipo e natura - verso i Soci. Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può nominare propri Delegati di Zona definendone le competenze, le funzioni ed i poteri di rappresentanza nel rispettivo ambito territoriale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

La convocazione dovrà essere inviata, a mezzo di email, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, con almeno otto giorni di preavviso salvo casi di urgenza a giudizio del Presidente.

Il libro dei Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario, farà fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Libro dei verbali sarà conservato sotto forma cartacea e/o elettronica in Segreteria, e deve altresì essere messo a disposizione sul sito Istituzionale, nella parte ad accesso riservato per i soli membri del Consiglio Direttivo.

Un Consigliere che accumuli reiterate assenze ingiustificate (minimo 3 consecutive o 5 nell'anno), può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio provvederà alla sostituzione mediante la nomina di un nuovo Consigliere attraverso la sua sostituzione con il primo dei non eletti, appartenente alla medesima categoria del Socio decaduto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti.

Il mandato è triennale.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e;

- convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- coordina e sorveglia l'operatività della segreteria.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti e provvedere ad investimenti su delibera/mandato del CD.

Il Presidente sovrintende in particolare modo all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare al Tesoriere e/o al Segretario parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Segretario in ogni sua attribuzione.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e deve essere scelto all'interno del Consiglio Direttivo stesso e/o del Collegio dei Probiviri, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in particolare:

- cura gli aspetti economici, i rapporti esterni con i fornitori di prestazioni e servizi;
- può contare sulla collaborazione del personale dell'Ufficio di Segreteria addetto alla contabilità ed ai bilanci e si avvale al fine dello svolgimento dei suoi compiti della collaborazione di questi;
- supervisiona la tenuta della contabilità, la predisposizione dei bilanci;
- supervisiona il conto consuntivo ed il bilancio consuntivo annuale e li sottopone, prima dell'Assemblea, alla preliminare approvazione del Consiglio.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e deve essere scelto all'interno del Consiglio Direttivo stesso e/o del Collegio dei Probiviri, su proposta del Presidente. Il Segretario ha il compito di coordinare attività del Consiglio Direttivo e di sostituire il Presidente in caso di impedimento.

Al Segretario sono inoltre demandate le seguenti funzioni:

- attua, congiuntamente al Presidente, le delibere di Consiglio;
- collabora con il Presidente nella predisposizione degli Ordini del Giorno per le sedute di Consiglio;
- cura, unitamente al Presidente, la corrispondenza in entrata ed in uscita e sovrintende al protocollo generale;
- riceve e gestisce l'istruzione e l'inoltro delle domande di iscrizione all'Associazione al Collegio dei Probiviri;
- supervisiona la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci annuali;
- supervisiona la gestione dell'archivio e della biblioteca dell'Associazione;
- cura i rapporti con l'Ufficio di Segreteria, coordina il personale e l'organizzazione interna dell'ufficio.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, viene eletto dall'Assemblea ogni 5 anni ed è composto da 3 (tre) membri elettivi. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri ogni Socio non può esprimere più di tre preferenze.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito se sono presenti almeno 2 (due) dei (tre) membri effettivi.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il più anziano di età fra gli effettivi funge da Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri:

- delibera i provvedimenti motivati di richiamo, censura, sospensione, espulsione nei confronti dei Soci ove risultino violazioni al presente Statuto;
- vigila sull'osservanza da parte degli iscritti dello Statuto e di qualsiasi Regolamento e/o norma attinente l'esercizio delle attività dell'Associazione;
- fornisce interpretazioni dello Statuto ed interviene, ove risultino, su inadempienze sugli obblighi previsti dallo Statuto da parte degli Organi Sociali.

Nel caso dei provvedimenti di espulsione, il Collegio dei Probiviri si esprimerà con voto segreto e non motivato.

Compito del Collegio è anche di dare, a richiesta del Presidente, un parere consuntivo sull'operato del Consiglio Direttivo o su argomenti di particolare rilievo.

Tutti i membri possono essere rieletti.

Art. 16 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, viene eletto dall'Assemblea ogni 5 anni ed è composto da 2 (due) Sindaci effettivi e da 1 (uno) Supplente.

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci ogni Socio non può esprimere più di tre preferenze.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito se sono presenti almeno 2 (due) dei membri.

Il più anziano di età fra gli effettivi funge da Presidente del Collegio dei Sindaci.

In caso di mancanza di un Sindaco effettivo, diverrà effettivo il supplente.

In caso di mancanza del Presidente del Collegio dei Sindaci assumerà tale carica il più anziano di età fra i membri presenti.

Il Collegio dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Collegio dei Sindaci è affidato:

- il compito del controllo della gestione dell'Associazione;
- un controllo di legalità esteso al contenuto sostanziale dell'attività sociale allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci viene rieletto ogni cinque anni.

Tutti i membri possono essere rieletti.

Art. 17 - Emolumenti

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- dei cespiti, libri e degli strumenti in uso alla segreteria.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a - Art. 148 del TUIR).

Art. 19 - Rendiconto economico

Il Rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d, Art.148 del TUIR).

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con almeno il 50% + 1 (uno) dei voti espressi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dai Soci, il suo eventuale patrimonio sarà devoluto, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo nel referendum stesso, ad Enti aventi oggetto analogo od affine a quello dell'Associazione stessa.

Art. 21 - Disposizioni Finali

L'Associazione mantiene riservate le notizie e i dati individuali che pervengano dai Soci.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli associati in relazione a quanto previsto nel presente Statuto sarà competente a decidere il Collegio dei Probiviri, la cui decisione, insindacabile, sarà assunta in conformità al precedente Art. 15.

I Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre al Collegio dei Probiviri, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi in materia di Associazioni.

ATE

Viale dei Mille n° 19
20129 Milano
02.29419444
segreteria@ateservizi.it
www.ateservizi.it
C.F. 97104820150



ASSOCIAZIONE
TECNOLOGI
PER L'EDILIZIA

Allegato allo Statuto

DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI DELL'ATE

